



Ufficio stampa

Rassegna stampa

martedì 11 giugno 2013

Il Sole 24 Ore

Prove di fisco più semplice 11/06/13 <i>Infrastrutture, viabilità, trasporti, Pubblica amministrazione</i>	3
Stop al silenzio-rifiuto in caso di vincoli 11/06/13 <i>Infrastrutture, viabilità, trasporti, Pubblica amministrazione</i>	5
Adempimenti «light» per la sicurezza 11/06/13 <i>Infrastrutture, viabilità, trasporti, Pubblica amministrazione</i>	6
L'Imu sostituisce l'Irpef e cancella gli oneri 11/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	7
La legge salva-edilizia rallentata dai Comuni 11/06/13 <i>Infrastrutture, viabilità, trasporti, Pubblica amministrazione</i>	10

Italia Oggi

DI pagamenti, una manovra espansiva in favore dei comuni 11/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	11
Nuove paritarie solo in prima 11/06/13 <i>Pubblica amministrazione</i>	12

TAGLIO ALLA BUROCRAZIA

Un fisco meno ostile sugli appalti

di **Marco Mobili**

L'Amministrazione si ravvede ed è pronta a cancellare la responsabilità fiscale negli appalti. Una norma nata per contrastare l'evasione e far emergere il lavoro nero ha finito per produrre costi amministrativi e in molti casi ha bloccato i pagamenti da parte di committenti e appaltatori nei confronti delle

imprese che avevano ottenuto lavori in subappalto. Dopo mesi di richieste e rinvii anche alla Corte di giustizia da parte delle imprese la possibilità di vedere sopprimere la norma sarebbe destinata a trovar posto nel nuovo pacchetto di semplificazioni cui sta lavorando il Governo.

>>>

Continua > pagina 2



Prove di fisco più semplice

Stop alla responsabilità solidale sugli appalti e al «770» mensile

di **Marco Mobili**

» Continua da pagina 1

A lasciare presto l'ordinamento tributario sarà anche il modello 770 mensile. Mentre la detraibilità Iva sulle spese di rappresentanza per acquisti di beni del valore unitario passa dai 25,82 euro attuali a 50 euro, come per la deducibilità ai fini delle dirette. E in caso di reati tributari la confisca per equivalente potrebbe non scattare se il contribuente, davanti a un accertamento con adesione o a una conciliazione proposta dal Fisco, decide di pagare subito l'imposta evasa. Sono solo alcune delle misure di semplificazione cui sta lavorando il governo per ridurre gli oneri amministrativi e gli obblighi tributari che oggi gravano su imprese.

Nel corso del vertice di maggioranza e del preconsiglio di oggi si deciderà su quale treno far salire le misure di semplificazione fiscale: allo studio ci sarebbe un decreto legge e un disegno di legge da consegnare alle Camere. Ma nulla esclude che alla fine si decida di far correre la deregulation sul treno accelerato del decreto legge.

Le misure proposte sono il frutto del tavolo di lavoro intorno al quale negli ultimi mesi amministrazione finanziaria e rappresentanti dei contribuenti e delle imprese si sono confrontati per ridurre il carico degli adempimenti fiscali che oggi costituiscono di fatto un costo aggiuntivo alla pressione fiscale. Dal confronto erano emerse semplificazioni da poter realizzare subito in via amministrativa con un provvedimento del direttore delle Entrate (come

ad esempio quelle per l'indicazione dei dati contabili per gli studi di settore direttamente in Unico, su cui si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì 27 maggio 2013) e altre misure la cui realizzazione era demandata all'intervento del governo perché vanno a modificare norme di legge in vigore. A oggi si inverte l'ordine dei fattori con uno spazio immediato alle semplificazioni per legge e poi via libera a quelle "già pronte" in via amministrativa.

Tra le misure più attese dalle

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Uniformato a 50 euro costo unitario degli «omaggi» ai fini della detraibilità dall'Iva e della deducibilità dalle imposte dirette

imprese spicca senza dubbio l'abolizione della responsabilità solidale negli appalti. Una misura nata, pensata e introdotta per contrastare l'evasione fiscale e soprattutto l'uso di manodopera e lavoratori in nero e che in realtà ha finito per produrre soltanto oneri amministrativi aggiuntivi sulle imprese. L'intervento allo studio prevede l'abolizione secca delle misure che oggi prevedono la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni realizzate con il contratto di subappalto. Nel mirino delle imprese soprattutto gli obblighi di asseverazione delle ritenute operate e dell'Iva realmente pagata. Oltre agli oneri aggiuntivi, inoltre, la norma ha pro-

dotto anche il blocco dei pagamenti per molte imprese già in crisi di liquidità. L'appaltatore e il committente, infatti, a ora possono sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti al subappaltatore fino all'esibizione della documentazione di correttezza dei pagamenti fiscali.

Semplificazioni mirate per i sostituti d'imposta. In particolare si studia la cancellazione dell'obbligo di trasmissione mensile in via telematica del modello 770 per comunicare al Fisco i dati sulle retribuzioni e sul calcolo delle ritenute, nonché dei conguagli. Mentre per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, per non complicare troppo la vita alle imprese si punta a introdurre un versamento unico a titolo definitivo.

Per gli agenti di commercio e gli intermediari la comunicazione per l'applicazione delle ritenute in misura ridotta viaggeranno in posta elettronica certificata. Non solo. La modifica allo studio prevede che la comunicazione non sia più annuale, ma avrà validità fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente interessato.

Sulle spese di rappresentanza si punta a eliminare la disparità tra deducibilità degli omaggi ai fini delle imposte dirette (50 euro) e la detraibilità dell'Iva (25,82 euro). Il costo unitario degli omaggi viene ora uniformato e portato a 50 euro anche per l'Iva. Destinata a essere cancellata anche l'indeducibilità della quota di interessi passivi che derivano da prestiti obbligazionari emessi da società diverse da quelle con azioni quotate o da istituti di credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva l'obbligo di provvedimento espresso di diniego per il permesso di costruire su beni vincolati

Stop al silenzio-rifiuto in caso di vincoli

Alessandro Arona
ROMA

Obbligo di provvedimento espresso di diniego, al posto del silenzio-rifiuto, per il permesso di costruire su immobili vincolati. Estensione dello sportello unico edilizio anche ai piccoli interventi edilizi soggetti a Scia e Cil. Proroga di due anni della validità dei permessi di costruire già rilasciati. E poi: niente più obbligo di rispettare la "sagoma" negli interventi di demolizione e ricostruzione e niente più obbligo di progettista «indipendente» nella comunicazione inizio lavori.

Il governo prova a riaprire anche il cantiere delle mini-riforme in materia di edilizia privata, dopo tre anni di continue e parziali modifiche, dall'ampliamento dell'attività libera (2010), all'introduzione della Scia (2011), al silenzio-assenso sul permesso (2011), allo Sportello unico rafforzato (2012).

I testi all'esame del governo - a parte la procedura unica Cipe per gli insediamenti produttivi, di cui parliamo in altro servizio - contengono appunto mini-ag-

giustamenti a norme e istituti esistenti, con l'obiettivo soprattutto di far funzionare meglio le novità degli ultimi anni.

Nella procedura per il permesso di costruire si tenta di rendere più efficace l'iter nel caso degli immobili vincolati: oggi, in caso di mancata emanazione dell'atto di assenso della Soprintendenza nei termini di

LE ALTRE MISURE

Estensione dello sportello unico edilizio ai piccoli interventi soggetti a Cil e Scia
Addio all'obbligo di rispettare la «sagoma» nelle demolizioni

legge, scatta il solo silenzio-rifiuto, che si può impugnare solo dopo aver chiesto al Tar la diffida ad agire. Il Governo pensa invece di imporre agli enti di tutela l'obbligo di emanare subito, se contrari, un atto di diniego espresso, più facilmente impugnabile. Ma se non lo fanno, questo è il punto, non ci sono conseguenze.

Per gli immobili non vincolati nessuna novità, resta il silenzio-assenso già previsto.

Novità poi in materia di sportello unico edilizio: il suo obbligo di raccogliere atti e pareri di enti terzi, introdotto nel 2012 solo per il permesso di costruire, può ora essere utilizzato da proprietari e progettisti, in via facoltativa, prima di presentare le autocertificazioni «Cil» e «Scia».

Più efficace potrebbe essere una misura pensata per questa fase di crisi delle costruzioni. Tutti i permessi di costruire già rilasciati alla data di entrata in vigore della norma verrebbero automaticamente prorogati di due anni: da uno a tre anni il termine per avviare i lavori, da tre a cinque quello per concluderli. È diffuso infatti il fenomeno dei cantieri mai avviati, nonostante il permesso acquisito: così si consentirebbe di ripartire senza dover ripresentare il progetto e ripagare progettista e oneri.

Un'altra norma allo studio risolverebbe l'annosa questione della sagoma, abbracciando la tesi della Regione Lombardia

DEBAT PUBLIC

Pdl e Sc aprono alla proposta di Orlando

Si all'esigenza di «semplificare e snellire» le regole, ottenendo allo stesso tempo una maggiore efficacia in tempi certi, anche se procedure di consultazione popolare già esistono. Cosimo Latronico (Pdl) e Salvatore Matarrese (Scelta civica), della commissione Ambiente alla Camera, commentano così a *Formiche* la proposta lanciata domenica sul Sole-24Ore, dal ministro dell'Ambiente Andrea Orlando. Per «colmare il gap infrastrutturale», il ministro ha annunciato che sottoporrà al consiglio dei ministri l'idea di introdurre il *debat public* (il coinvolgimento dei cittadini sul modello francese) per i progetti infrastrutturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(L.r. 7/2010), poi bocciata dalla Consulta (sentenza 309/2011) per mancanza di copertura legislativa statale. Nella demolizione e ricostruzione l'intervento può essere fatto rientrare nella ristrutturazione edilizia minore, dunque realizzabile in autocertificazione con Scia, anche se l'edificio ricostruito non rispetta la sagoma originaria, rispettando però sempre il volume (oggi deve rispettare entrambi, se non serve il permesso di costruire).

Il governo pensa poi a eliminare l'attuale norma che impone al progettista che assevera la Cil (ma non, paradossalmente, la Scia e la Dia) di non essere dipendente di impresa o committente.

Un paio di novità in arrivo anche nelle gare per lavori pubblici. Proroga di due anni, dal 31 dicembre 2013 a fine 2015, dell'attuale regime transitorio che consente ancora l'esclusione automatica delle offerte anomale sotto la soglia di un milione di euro. E invece incarico all'Authority di settore di emanare parametri e modelli da fornire alle Pa per l'esclusione (non automatica) delle offerte anomale per le gare sopra il milione di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro e previdenza. Allo studio comunicazioni semplificate per gli addetti con contratto inferiore ai 50 giorni

Adempimenti «light» per la sicurezza

Eugenio Bruno

ROMA

Adempimenti «light» per la sicurezza dei lavoratori con contratto di breve durata. Invio online del certificato di maternità e delle comunicazioni all'Inail. Autorizzazione dei parasubordinati iscritti all'Inps alla prosecuzione volontaria presso altre forme previdenziali. Estensione a 180 giorni della durata del documento che attesta la regolarità contributiva di un'azienda (il Durc) e ripensamento di quello che valuta i rischi da interferenze (il Duvri). Sono gli ingredienti principali che il menù semplificatorio pre-

vede alla voce lavoro e previdenza. Un capitolo del Ddl allo studio del governo che risente forse più degli altri delle influenze delle semplificazioni-bis messe a punto nell'autunno scorso dall'ex ministro della Pa (e attuale sottosegretario alla Presidenza), Filippo Patroni Griffi, e rima-

DURC

Il documento unico di regolarità contributiva potrà valere fino a 180 giorni. Certificati di maternità da inviare solo online

ste impelagate nelle secche di fine legislatura.

Ad esempio, arriva direttamente da quel testo l'idea contenuta nella bozza, che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, di semplificare gli oneri in materia di sicurezza per i lavoratori con contratto inferiore ai 50 giorni. Affidando a un decreto del ministro del Welfare il compito di individuare delle procedure snelle che tengano conto anche degli obblighi assoluti, da altri datori di lavoro, nei confronti dello stesso addetto nel corso dell'anno solare.

Sempre dalla penna di Patroni Griffi è nata la norma che, da un

lato, punta a sostituire la redazione del Duvri con l'individuazione di un responsabile che sovrintenda e vigili sulle attività (da indicare nei contratti d'appalto) e, dall'altro, esclude da tale onere i servizi a rischio pressoché nullo, come quelli di natura intellettuale o le mere forniture di materiali o attrezzature. Così come la previsione di un modello semplificato per le aziende che operano a basso rischio. Misure che consentirebbero agli operatori di risparmiare nel complesso quasi 700 milioni l'anno e che sono ora all'attenzione del ministero del Lavoro. Non è da escludersi, dun-

que, una loro riformulazione.

Sub giudice sono anche altre disposizioni. A cominciare dall'introduzione di modelli semplificati per la redazione di una serie di documenti da utilizzare nei cantieri che oggi pesano sulle imprese per circa 2,6 miliardi. Così suddivisi: 1,32 miliardi per il «piano operativo di sicurezza», 978 milioni per il «piano di sicurezza e di coordinamento» (più altri 77 milioni per l'eventuale piano di sicurezza sostitutivo) e 235 milioni per il «fascicolo dell'opera». Stesso discorso per lo sconto sugli interessi da versare per il pagamento dilazionato dei contributi

invocato dalle aziende. Che è al momento contenuto nella bozza ma che, per sua natura, andrà vidimato dalla Ragioneria generale dello Stato perché suscettibile di provocare oneri per lo Stato.

Più consolidati appaiono invece altri capitoli del Ddl. Almeno all'apparenza. Come la possibilità per i parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps di optare per la prosecuzione volontaria presso le altre forme obbligatorie di previdenza oppure l'informatizzazione delle procedure di comunicazione e notifica delle denunce di infortunio all'Inail con cui l'esecutivo vorrebbe ridurre i costi ed eliminare le duplicazioni degli adempimenti. Senza dimenticare l'utilizzo del canale telematico per l'invio del certificato medico di gravidanza con l'indicazione della da-

RISPARMI

390 milioni

Nomina del responsabile

Sono i risparmi attesi dalla possibilità di sostituire la redazione del Duvri con l'individuazione di un responsabile che sovrintenda e vigili sulle attività (da indicare nei contratti d'appalto)

308 milioni

Modello semplificato

Un'altra area di costo su cui il Ddl andrebbe a incidere sono gli adempimenti collegati al Duvri per le aziende che operano a basso rischio. Introdurre un modello semplificato varrebbe 308 milioni

ta presunta del parto. Oggi tocca alla lavoratrice consegnarlo all'Inps all'inizio dell'astensione obbligatoria; un domani potrebbe essere direttamente il medico del Ssn a doversene occupare, con le modalità definite da un apposito Dm attuativo.

Resta da limare infine qualche dettaglio per una delle novità più attese dagli imprenditori (su cui si veda anche Il Sole 24 ore di domenica). Vale a dire la previsione che il Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di 180 giorni dalla data di emissione e non deve essere richiesto, come avviene oggi, per ogni singolo contratto. Ma non si dovrebbe andare al di là di qualche limatura tecnica della disposizione. Confermandone la sostanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 2



Immobili. Le case «a disposizione», le unità non locate o non affittate e quelle a uso promiscuo del professionista non concorrono a formare il reddito imponibile

L'Imu sostituisce l'Irpef e cancella gli oneri

Deducibili solo i contributi di bonifica per il miglioramento fondiario non dedotti nella tariffa d'estimo

Gian Paolo Tosoni

Una delle novità di maggior rilievo del modello Unico 2013 per le persone fisiche consiste nell'effetto sostitutivo dell'Imu nei confronti dell'Irpef (e addizionali) per gli immobili non locati (fabbricati) o non affittati (terreni), a condizione che non siano esenti dal tributo locale. In base all'articolo 8, comma 1, del Dlgs 23/2011, l'abitazione principale, l'immobile «a disposizione», l'unità concessa in comodato, quella adibita a uso promiscuo da parte del professionista, e il fondo non affittato (per la quota relativa al reddito dominicale) non concorrono dal 2012 - ove posseduti da soggetti Irpef, incluse le società semplici - a formare il reddito imponibile, né hanno effetto su detrazioni e deduzioni. La circolare 5/E/2013 affronta alcune conseguenze di questa "staffetta" tra tributi diversi, a co-

minciare dall'impatto sugli obblighi dichiarativi e dalla "sterilizzazione" della deduzione dal reddito prevista per l'abitazione principale dall'articolo 10, comma 3-bis del Tuir, attualmente pleonastica.

LA PARTICOLARITÀ

Per le case nel fondo patrimoniale l'assorbimento dell'imposta sui redditi vale per entrambi i coniugi

Tuttavia, non tutti gli effetti sono stati commentati, e vi sono dubbi che attendono ancora un chiarimento. Ad esempio, per gli immobili costituiti in fondo patrimoniale, l'articolo 4, comma 1, lettera b) del Tuir prevede che «i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale so-

no imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi». Quindi, il reddito di immobile di proprietà interamente del marito, da quando viene immesso nel fondo va dichiarato al 50% da entrambi i coniugi. Il problema sorge per il fatto che, ai fini Imu, non esiste una norma analoga, per cui l'opinione prevalente è che soggetto passivo sia il solo proprietario (nel caso, il marito). Si ha quindi un immobile dichiarato ai fini Irpef da due soggetti, ma su cui l'Imu è pagata da uno solo.

Premesso che sul marito non ci sono dubbi, sulla moglie si verifica in questo caso l'effetto sostitutivo Imu/Irpef? Il problema non riguarda tanto l'immobile che costituisce abitazione principale della coppia (l'Irpef verrebbe comunque compensata dalla deduzione) ma per le abitazioni a disposizione. In proposito, si ritiene che l'effetto sostitutivo Imu/Irpef si verifichi anche nel

caso di specie; infatti, l'immobile è soggetto a Imu (e non esente), per cui anche l'Irpef a carico della moglie non è dovuta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, che non richiede che vi sia per forza una coincidenza tra chi paga l'Imu e chi risparmia l'Irpef. Se così è, resta un problema: l'Agenzia riuscirà ad evitare problemi in sede di controllo di Unico?

Un altro effetto particolare si verifica per i consorzi di bonifica e gli altri oneri che l'articolo 10, comma 1, lettera a) del Tuir include tra i canoni, livelli, censi, contributi ai consorzi obbligatori gravanti sui redditi immobiliari. La norma dispone la deducibilità di queste somme se il reddito dell'immobile concorre a formare il reddito complessivo del contribuente; proprio ciò che non si verifica per fabbricati e terreni in cui l'Imu ha sostituito l'Irpef. Per le abitazioni principali e per le seconde case non affittate, i Caf

stanno restituendo ai contribuenti i documenti di spesa negando, per il primo anno, la deduzione ai fini Irpef. Nulla cambia per gli immobili locati, per quelli strumentali delle imprese e per i fondi concessi in affitto.

Un'attenzione particolare meritano i contributi di bonifica versati per i terreni agricoli ai consorzi obbligatori, la cui deducibilità è sempre in discussione. L'articolo 10 del Tuir ne ammette la deducibilità se non sono già stati dedotti dal reddito. I contributi di bonifica, se i relativi consorzi erano esistenti negli anni 1978/79, sono stati considerati nelle deduzioni fuori tariffa, per cui sarebbero comunque in deducibili, ed è ciò che occorre verificare. La Corte di cassazione (n. 3356/2013) ha riconosciuto la deducibilità, limitatamente a quelli di miglioramento fondiario in quanto non inclusi nelle deduzioni fuori tariffa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le risposte ai quesiti

Impossibile la compensazione «fai-da-te»

Le novità dell'Imu e la loro applicazione per le diverse tipologie di immobili alla luce della legge di stabilità e del Dl 54/2013 che sospende la prima rata per alcune tipologie di immobili. In questa pagina «Il Sole 24 Ore» aiuta i lettori a sciogliere i dubbi sulla rata di giugno.

Per pagamenti errati si attende il rimborso

Il proprietario di un immobile, oggetto di ordinanza di inagibilità parziale (tipo C), ubicato in un comune terremotato dell'Emilia

ha pagato, per errore, l'Imu 2012, mentre in realtà è esente dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 o fino al ripristino dell'agibilità se precedente. Il Comune, con delibera del 2013, ha previsto la possibilità di compensazione con l'imposta 2013, senza altre precisazioni. In sede di F24 a giugno 2013 quale sarà il codice tributo da utilizzare per l'importo Imu 2012 in compensazione?

→ Il contribuente che ha versato erroneamente non può procedere autonomamente alla compensazione, ma dovrà

presentare domanda e aspettare il provvedimento di rimborso emesso dal Comune.

I Comuni possono prevedere con regolamento che il rimborso delle somme avvenga con compensazione e quindi che il rimborso della quota comunale versata nel 2012 sia utilizzata a compensazione della quota comunale dovuta per il 2013. Con riferimento alla quota statale, pur essendo di competenza comunale l'emissione del provvedimento di rimborso, mancano ancora indicazioni ministeriali su come effettuare materialmente il rimborso.

Il residente estero può essere esente

Vorrei sapere se l'unica casa posseduta in Italia (risiedo all'estero) è considerata come seconda abitazione.

→ I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Se il Comune ha esercitato tale possibilità l'acconto è sospeso, altrimenti occorrerà pagare l'Imu

considerando l'abitazione come una seconda casa.

Sì a due prime case in Comuni diversi

Io e mio marito siamo sposati in regime di separazione dei beni; entrambi siamo proprietari al 100% di due abitazioni, una acquistata nel 2007 con agevolazioni prima casa in un Comune, l'altra ereditata lo scorso anno in seguito alla morte del padre di mio marito. Abbiamo residenze distinte, in due Comuni diversi ma nella stessa provincia. È possibile usufruire di due agevolazioni prima casa ed essere esentati dal pagamento dell'Imu?

→ La normativa prevede la possibilità che lo stesso nucleo familiare disponga di due abitazioni principali purché collocate in Comuni diversi, e il proprietario vi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale. Con queste condizioni allora l'acconto Imu è sospeso (e non esente).

La casa divisa può essere «fusa»

La casa iniziale della mia famiglia è intestata a mia moglie, che l'ha ricevuta in donazione dai genitori. Quindi abbiamo acquistato e ristrutturato un fabbricato adiacente, intestato 1/2 a me e 1/2

a mia moglie. Abbiamo così ampliato la residenza della famiglia. Ora, la nostra residenza risulta formata da due unità immobiliari: una intestata a mia moglie e una cointestata. È concesso considerare come residenza principale la casa costituita dalle due unità immobiliari?

→ Si ritiene che il contribuente possa procedere alla «fusione catastale ai soli fini fiscali», procedura prevista dall'agenzia del Territorio con la nota 21 febbraio 2002, n. 15232/T. Poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo qualora i diritti reali di possesso

Pagina 21


siano omogenei (cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano allo stesso soggetto), in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due parti.

Tuttavia, precisa l'agenzia del Territorio, è possibile procedere all'accatastamento di beni «che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova e unica unità immobiliare». In conclusione, si ritiene che nel caso di fusione catastale attuata ai soli fini fiscali le due abitazioni possono considerarsi come un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Costruzioni. Denuncia di Ance Emilia-Romagna contro i ritardi al testo regionale

La legge salva-edilizia rallentata dai Comuni

Buia: «Miope ostruzionismo. Semplificazione vitale al settore»



Ilaria Vesentini
RIMINI

«L'ostruzionismo miope delle amministrazioni locali grida vendetta. Sulla semplificazione in materia edilizia ci stiamo giocando una partita importantissima per il futuro del settore. Invece l'unica preoccupazione dei sindaci è la certezza degli incassi degli oneri di urbanizzazione, grazie ai quali fanno quadrare i bilanci comunali. Senza rendersi conto che qui tra poco non ci saranno più imprese a pagarli, perché avranno

chiuso tutte». Sono parole accalorate quelle di Gabriele Buia, presidente di Ance Emilia-Romagna di fronte all'«ingiustificabile ritardo» con cui avanza il progetto di legge sulla "Semplificazione della disciplina edilizia", che la Giunta regionale ha da poco licenziato e che dopodomani sarà al centro della prima udienza pubblica, per poi iniziare il suo cammino nelle commissioni consiliari.

«Una legge di cui stiamo discutendo ormai da un anno, frutto di un faticoso compromesso tra le nostre richieste e quelle delle amministrazioni, che si contava di licenziare già a gennaio e che invece è oggetto tuttora di discussioni estenuanti anche sulle virgole», prosegue il numero uno dei costruttori della via Emilia, intervenuto ieri a Rimini all'assemblea provinciale dell'Ance, occasione per celebrare anche il quarantennale dalla fondazione di Ance Emilia-Romagna. «Approveremo la legge entro luglio», rassicura l'assessore regionale a Program-

mazione territoriale, urbanistica e infrastrutture, Alfredo Perri, cui i costruttori riconoscono il merito di aver colto appieno l'emergenza dell'edilizia e la necessità di interventi radicali di sburocraizzazione, in un intervento normativo organico all'avanguardia in Italia, sostitutivo dell'attuale legge regionale 31/2002 sull'attività edilizia.

A spaventare politici e tecnici locali è una normativa omogenea per tutta la via Emilia che ribalta completamente l'approccio dei controlli ex ante e dei cantieri ex post, introducendo a gamba tesa autocertificazione; centralizzazione di tutte le competenze amministrative nello Sportello unico per l'edilizia; proroghe dei permessi e dei titoli edilizi in corso, ampliamento delle varianti per fronteggiare lo stato di crisi settoriale; e controlli successivi in corso d'opera con responsabilità ben definite di professionisti e uffici. Una legge rivoluzionaria nel Paese della burocrazia, che dà anche attuazione alle recen-

ti disposizioni statali su Scia e Dia, «un grande passo avanti – sottolinea Buia – che darebbe ossigeno alle costruzioni, un comparto fondamentale per l'economia e l'occupazione dell'Emilia-Romagna e dell'Italia, ma oggi in un tunnel di cui non si vede la fine. Ostacolare questo cambiamento è paradossale e inconcepibile».

I numeri presentati ieri in occasione dell'assemblea annuale di Ance Rimini sono l'immagine di questo tunnel: -8% gli investimenti italiani in costruzioni nel 2012, ultima flessione di una caduta che arriva a -30% negli ultimi sei anni (ma -54% per le nuove abitazioni) con la previsione di un altro -4% quest'anno. Solo in regione dal 2008 a dicembre scorso si sono persi 45.500 posti di lavoro, pari al 27% dell'occupazione in edilizia (121 mila addetti oggi), con un exploit degli ammortizzatori sociali nei primi tre mesi di quest'anno, già quintuplicati dal 2009 al 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Di pagamenti, una manovra espansiva in favore dei comuni

Un miliardo e 800 milioni di euro per la «prima manovra espansiva in favore dei comuni», realizzata attraverso il decreto per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione (35/2013). Eppure, malgrado l'alleggerimento dei vincoli del Patto di stabilità pari a 1.145 milioni nel periodo 2013-2014, la guardia va tenuta alta perché ciò non basta a «garantire i servizi essenziali».

Il Partito democratico convoca una conferenza stampa, a Montecitorio, per illustrare in che modo i suoi emendamenti, approvati dal deputato, abbiano migliorato il testo dando, dichiara il capogruppo Roberto Speranza, «una boccata d'ossigeno» agli enti locali, sebbene non passi giorno in cui non arrivi «il grido di dolore» di quelli che «condividono uno stato di sofferenza», mentre cresce «il numero di quanti hanno difficoltà a

chiudere i bilanci». Correzioni rilevanti all'impianto del Patto verticale incentivato, intervenendo sull'allargamento del «beneficio potenziale in termini di spazi finanziari concessi ai comuni», prevedendone «una quota di riserva in favore di enti tra 1.000 e 5.000 abitanti, che per il primo anno nel 2013 sono sottoposti agli obblighi del Patto di stabilità», nonché estendendo la possibilità di uso degli spazi «per pagamenti di spese di parte capitale impegnate nel 2013 e, quindi, non solo riferite ai residui passivi al 31 dicembre 2012»; pertanto, visto che il meccanismo stabilisce che alle regioni sia attribuito un contributo per estinguere il debito pari all'83,33% degli spazi liberati in favore dei comuni del proprio territorio fino a un massimo fissato dalla legge di stabilità 2013 in 600 milioni, mediante l'emendamento di Angelo

Rughetti la contribuzione sale a «954 milioni, ampliando quindi il potenziale allentamento del Patto di stabilità da 720 a 1.145 milioni».

Altro ritocco riguarda i piccoli comuni, cui deve esser destinato «almeno il 50% degli spazi» in favore della totalità degli enti: così, chiariscono i parlamentari, si determina «una riduzione dell'obiettivo 2013 del Patto di stabilità per i comuni con meno di 5.000 abitanti di 572 milioni, a fronte di un obiettivo iniziale di 840», perciò l'obiettivo complessivo 2013 dei comuni con meno di 5.000 abitanti «si assesta sui 268 milioni». Rimane un punto critico la ripartizione dei 2 miliardi di tagli previsti dalla «spending review». Secondo Rughetti, «col via libera dei senatori ad alcune modifiche si rischiano grandi sperequazioni che occorrerà sanare».

Simona D'Alessio



Palazzo Spada ha fatto chiarezza sulla decorrenza del riconoscimento alle private

Nuove paritarie solo in prima

Fuori le classi che seguono il vecchio ordinamento

DI DAVIDE COLOMBO

Con l'introduzione di nuovi ordinamenti scolastici, le scuole e i corsi di istruzione privata che chiedono il riconoscimento della parità scolastica, legge n. 62 del 2000, possono ottenerla solo per le classi del nuovo ordinamento. Non la possono ottenere per le classi già funzionanti con il vecchio ordinamento, a meno che queste non siano già destinatarie di un precedente provvedimento di autorizzazione. È quanto si desume da una sentenza, la n. 2717 del 21 maggio scorso, con la quale il Consiglio di stato ha accolto l'appello presentato dal ministero dell'istruzione e dall'ufficio scolastico regionale della Campania per l'annullamento della sentenza n. 6682 del 2011 del tribunale regionale amministrativo del Lazio, sezione terza bis, che invece aveva deciso diversamente. La controversia nasce quando nel 2010, subito dopo la riforma dell'istruzione professionale, una società di Napoli chiede che a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 sia riconosciuta la parità scolastica per il corso professionale a indirizzo servizi per l'enogastronomia e



Consiglio di stato

l'ospitalità alberghiera, e l'ufficio scolastico regionale della Campania la riconosce solo per la classe prima e a partire da questa. La legge sulla parità scolastica pone, infatti, tra le altre condizioni per ottenere il riconoscimento, che sia garantita la costituzione organica di corsi completi. Non può essere riconosciuta la parità a singole classi, salvo il caso in cui si sia nella fase di avviamento di un corso completo a partire dalla classe prima. L'ufficio scolastico regionale, dunque, poteva autorizzare solo la classe prima, nuovo ordinamento professionale previsto dal decreto del presidente della repubblica n. 87 del 15 marzo 2010, ma non

poteva estendere il riconoscimento alle altre classi, dalla seconda alla quinta, vecchio ordinamento del 1994. Essendo a esaurimento, infatti queste restanti quattro classi non potevano soddisfare la condizione dell'organica costituzione di un corso completo né si poteva ammettere nello stesso momento storico l'inorganica costituzione di una nuova classe prima sulla base del nuovo ordinamento e di nuove classi successive alla prima sulla base del vecchio. Ed è così che sostanzialmente motivano la propria decisione i giudici di palazzo Spada, annullando la sentenza del tar del Lazio. Secondo i giudici di primo grado, invece, l'autoriz-

zazione poteva invece essere concessa perché il decreto n. 87 del 2010 regola, articolo 8, la fase transitoria del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di studi, prevedendo che il nuovo indirizzo si applichi da subito alla classe prima dall'anno scolastico 2010/2011, che le classi seconda e terza continuino così come sono organizzate e che nelle classi quarta e quinta siano introdotte, in sostituzione della precedente area di professionalizzazione, 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro. Poiché la società che gestisce il corso professionale era impegnata anche a garantire il funzionamento delle classi successive alla prima durante la fase transitoria nei termini richiesti dal regolamento n. 87, la costituzione organica di un corso completo si poteva considerare soddisfatta, mentre diversamente operando per gli studenti frequentanti le classi del vecchio ordinamento sarebbe venuta meno la completa equiparazione di diritti e doveri, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, il conseguimento di titoli di studio con lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali.

— © Riproduzione riservata —

